
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° giugno 2012¹ sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 41 lett. c e c^{bis}

¹ I fondi propri necessari sono composti da:

- c. il cuscinetto anticiclico;
- c^{bis}. il cuscinetto anticiclico esteso; e

Art. 42 cpv. 1

¹ Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente fondi propri minimi pari all'8,0 per cento delle posizioni ponderate. Almeno il 4,5 per cento delle posizioni ponderate deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.

Art. 43 cpv. 1

¹ Le banche devono detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un cuscinetto di fondi propri fino a concorrenza della quota complessiva di fondi propri secondo le indicazioni dell'allegato 8. Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.

RS 952.03

¹ **RS 952.03**

Art. 44a Cuscinetto anticiclico esteso

¹ Le banche con un totale di bilancio di almeno 250 miliardi di franchi o esposizioni all'estero di almeno 25 miliardi di franchi devono detenere un cuscinetto anticiclico esteso sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria.

² L'ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l'elenco pubblicato del Comitato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti di privati sono documentati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate. I crediti nei confronti di banche non sono considerati crediti nei confronti di privati.

³ La ponderazione delle quote per ciascun Stato membro corrisponde all'esigenza in materia di fondi propri complessiva per le esposizioni creditizie nei confronti di privati nello Stato in questione, divisa per l'esigenza in materia di fondi propri complessiva della banca per le esposizioni creditizie nei confronti di privati.

⁴ L'ammontare determinante per la Svizzera del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde al cuscinetto anticiclico ordinato secondo l'articolo 44 per tutte le posizioni. Un tale cuscinetto può essere computato nel cuscinetto anticiclico esteso.

⁵ Un cuscinetto anticiclico di capitale limitato secondo l'articolo 44 capoverso 3 a determinate posizioni di credito non deve essere preso in considerazione ai fini del cuscinetto anticiclico esteso.

³ L'articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 45 Fondi propri supplementari

La FINMA può obbligare le banche, nel singolo caso, a detenere fondi propri supplementari se i fondi propri minimi di cui all'articolo 42 e il cuscinetto di fondi propri di cui all'articolo 43 non garantiscono una sicurezza sufficiente, segnatamente rispetto:

- a. alle attività commerciali;
- b. ai rischi incorsi;
- c. alla strategia commerciale;
- d. alla qualità della gestione dei rischi; o
- e. allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

Art. 124 cpv. 2 e 3

² Fatto salvo l'articolo 125, queste esigenze particolari relative ai fondi propri devono essere adempiute sia a livello di gruppo finanziario che a livello di singolo istituto, se i singoli istituti esercitano funzioni di rilevanza sistemica del gruppo finanziario.

³ L'entità delle esigenze è definita al massimo livello del gruppo finanziario. Essa è determinante per stabilire i fondi propri necessari del gruppo finanziario, dei sotto-

gruppi svizzeri e di tutti i singoli istituti che esercitano funzioni di rilevanza sistemica.

Art. 124a Banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e non attive a livello internazionale

¹ Si considerano attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica che sono designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».

² La FINMA può designare come attive a livello internazionale altre banche di rilevanza sistemica qualora ciò si rivelasse necessario, segnatamente in considerazione della loro forte esposizione all'estero.

³ Le altre banche di rilevanza sistemica non sono considerate attive a livello internazionale.

Art. 125 Agevolazioni

¹ La FINMA può concedere agevolazioni a livello di singolo istituto se l'adempimento delle esigenze di cui agli articoli 128–131*b* a livello di singolo istituto comporta una dotazione di fondi propri a livello di gruppo finanziario che supera stabilmente le esigenze da adempiere su base consolidata.

² Le agevolazioni sono concesse a singoli istituti soltanto se il loro rapporto diretto con le funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera non supera globalmente la quota del 5 per cento o comunque la loro importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è esigua.

³ Le esigenze in materia di fondi propri a livello di singolo istituto devono corrispondere almeno agli standard minimi di Basilea, a prescindere dalle agevolazioni.

⁴ Le agevolazioni concesse a livello di singolo istituto devono essere pubblicate come segue:

- a. dalla FINMA, in linea di principio al momento della loro entrata in vigore o di una loro sostanziale modifica; e
- b. dalla banca in questione o dal gruppo finanziario, nel rapporto di gestione o nel rapporto trimestrale con informazioni quantitative sugli effetti delle agevolazioni.

Art. 125a Esposizione totale

¹ L'esposizione totale corrisponde al denominatore del «leverage ratio» calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. Essa poggia sui valori del rendiconto e comprende le poste in bilancio e fuori bilancio.

² La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi di Basilea.

*Titolo prima dell'art. 126***Capitolo 2: Capitale convertibile e strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza***Art. 126, rubrica*

Capitale convertibile

Art. 126a Strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza

¹ Si può ricorrere a strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza («bail-in bond») soltanto se:

- a. sono interamente versati;
- b. sono emessi in Svizzera;
- c. sono soggetti al diritto e al foro svizzeri;
- d. sono emessi dalla società madre del gruppo o, con l'approvazione della FINMA, da una società del gruppo costituita a tale scopo;
- e. sono postergati agli altri crediti,
- f. non contengono un'opzione di risoluzione anticipata da parte dei creditori;
- g. non sono compensabili né collateralizzati o garantiti in modo tale da limitare la copertura della perdita in caso di misure di insolvenza;
- h. nelle loro condizioni contengono una clausola incondizionata e irrevocabile, secondo cui i creditori si dichiarano d'accordo su un'eventuale conversione o riduzione del credito ordinata dall'autorità di vigilanza nell'ambito di una procedura di risanamento;
- i. non contengono operazioni in derivati né sono collegati a operazioni in derivati;
- j. non sono stati acquistati né direttamente né indirettamente mediante finanziamento dalla banca emittente o da una delle sue società del gruppo;
- k. sono stati emessi con l'approvazione della FINMA e possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione.

² La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

Art. 127, rubrica

Computabilità del capitale convertibile

Art. 127a Computabilità dei «bail-in bond»

¹ I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 126a possono essere computati, per l'ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di

assorbire le perdite secondo gli articoli 132–133, purché la loro durata residua sia di almeno un anno.

² La computabilità dei «bail-in bond» presuppone che essi abbiano scadenze scaglionate nel tempo. Di norma lo scaglionamento deve in particolare garantire che i «bail-in bond» in scadenza nell'arco di un anno non superino il 15 per cento dei fondi computabili ai fini dell'adempimento delle esigenze secondo gli articoli 132–133.

³ Se in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30 capoverso 2 sono esclusi dal computo come fondi propri prudenziali nel periodo compreso tra cinque anni e un anno prima della scadenza finale, i fondi propri complementari possono essere computati come «bail-in bond» purché siano rispettate tutte le esigenze di cui all'articolo 126a.

⁴ Le banche di rilevanza sistemica non possono detenere a proprio rischio né strumenti di capitale con conversione o riduzione del credito di altre banche né «bail-in bond» di altre banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Sono escluse le posizioni in relazione alla definizione di corsi d'acquisto e di vendita nella funzione di «market maker».

Titolo prima dell'art. 128

Capitolo 3: Fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca

Art. 128 Principio

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri sufficienti per continuare la propria attività commerciale anche in caso di perdite significative.

² I fondi propri necessari sono calcolati in base:

- a. all'esposizione totale («leverage ratio»); e
- b. alle posizioni ponderate in funzione del rischio («Risk Weighted Assets»; RWA).

Art. 129 Esigenza complessiva

¹ L'esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un'esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all'esposizione totale.

² L'esigenza di base ammonta al:

- a. 4,5 per cento per quanto riguarda il «leverage ratio»;
- b. 12,86 per cento per quanto riguarda le RWA.

³ Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all'esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell'allegato 9.

Art. 130 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi propri minimi pari a:

- a. il 3 per cento per quanto riguarda il «leverage ratio»;
- b. l'8 per cento per quanto riguarda le RWA.

² Inoltre devono detenere un cuscinetto di fondi propri sino all'ammontare dell'esigenza complessiva.

³ Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri devono essere in linea di principio adempiute durevolmente. Se la banca registra perdite, esso può temporaneamente scendere al di sotto di quanto prescritto. Va ricostituito non appena la banca è di nuovo in grado di realizzare utili.

⁴ Se il cuscinetto di fondi propri scende al di sotto di quanto prescritto, la banca deve indicare le misure e il termine previsti per la sua ricostituzione. Il termine sottostà all'approvazione della FINMA. Se alla scadenza del termine le esigenze in materia di fondi propri non sono adempiute, la FINMA può ordinare misure necessarie.

Art. 131 Qualità del capitale

I fondi propri volti ad adempiere le esigenze devono avere almeno la seguente qualità:

- a. esigenza relativa al «leverage ratio»:
 1. fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; al massimo l'1,5 per cento può essere detenuto come fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 7 per cento delle RWA (capitale convertibile con un «trigger» elevato),
 2. cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria;
- b. esigenze relative alle RWA:
 1. fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; al massimo il 3,5 per cento può essere detenuto come fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato,
 2. cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria; al massimo lo 0,8 per cento può essere detenuto come fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato.

Art. 131a Cuscinetti anticiclici

Le esigenze relative ai cuscinetti anticiclici secondo gli articoli 44 e 44a devono essere adempiute in aggiunta alle esigenze in materia di fondi propri in base alle posizioni ponderate in funzione del rischio previste dal presente titolo.

Art 131b Fondi propri supplementari

La FINMA può esigere nel singolo caso, secondo i criteri dell'articolo 45, fondi propri supplementari o esigenze relative alla qualità più elevate.

*Titolo prima dell'art. 132***Capitolo 4: Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite****Art. 132** Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

¹ Le banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 124a attive a livello internazionale devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un'eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo della legge sulle banche².

² L'ammontare dei fondi supplementari corrisponde all'esigenza complessiva consistente dell'esigenza di base e dei supplementi secondo l'articolo 129.

³ Fatti salvi i capoversi 4 e 5, i fondi propri devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze secondo l'articolo 126a.

⁴ Se una banca detiene fondi supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 5,125 per cento delle RWA (capitale convertibile con un «trigger» basso), tale capitale convertibile le viene computato fino all'ammontare del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per le RWA con un fattore di 1,5.

⁵ I fondi propri che una banca non impiega per adempiere le esigenze secondo gli articoli 128–131 possono essere computati per adempiere le esigenze previste dal presente capitolo. Rimangono riservate esigenze internazionali contrastanti.

Art. 133 Sconti

¹ Gli sconti per le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario conformemente alle disposizioni degli articoli 65 e 66 OBCR³ devono essere stabiliti dalla FINMA, previa consultazione della Banca nazionale svizzera:

- a. in base all'efficacia di tali misure; e
- b. tenendo conto dell'interazione tra i diversi tipi di sconti.

² L'ammontare dei fondi propri supplementari, tenuto conto degli sconti, non può scendere sotto il 3 per cento del «leverage ratio» e l'8,6 per cento delle RWA.

³ La riduzione non deve far sì che:

² RS 952.0

³ RS 952.02

- a. considerando il computo del capitale convertibile di cui all'articolo 132 capoverso 4, gli standard internazionali non siano rispettati;
- b. l'attuabilità del piano d'emergenza sia compromessa.

⁴ Non sono concessi sconti per provare che il piano d'emergenza garantisce il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR⁴.

⁵ La FINMA può consultare autorità estere in materia di vigilanza e di insolvenza in merito alle misure proposte dalla banca e tenere conto della loro opinione per valutare il grado di miglioramento delle possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario ai fini della riduzione dei fondi supplementari.

Art. 134 e 135

Abrogati

Art. 136 cpv. 1 e 2 lett. a

¹ Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento della parte dei fondi propri di base di qualità primaria che non è utilizzata per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

² Il limite massimo di un grande rischio può essere superato soltanto se:

- a. l'importo eccedentario è coperto da fondi propri di base di qualità primaria che non sono richiesti per la copertura dei fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca; o

Titolo prima dell'art. 137

Sezione 1: Disposizioni transitorie del 1° giugno 2012

Art. 143 –147

Abrogati

Art. 148a

Abrogato

Titolo prima dell'art. 148b

Sezione 2: Disposizioni transitorie del ...

Art. 148b Qualità del capitale

¹ Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l'articolo 131 viene computato:

⁴ RS 952.0

- a. il capitale convertibile, esistente all'entrata in vigore della presenta modifica, considerato come fondi propri complementari con un «trigger» elevato: per il periodo della sua durata o fino al momento della prima data di chiamata, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019 come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
- b. il capitale convertibile, esistente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, considerato come fondi propri di base supplementari con un «trigger» basso: fino al momento della prima data di chiamata come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
- c. il capitale convertibile che secondo le lettere a e b non è più computabile: fino a un anno prima della scadenza della durata come fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132–133.

² Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l'articolo 131, il capitale convertibile emesso prima dell'entrata in vigore della modifica del ... con un «trigger» del 5 per cento è computato:

- a. se è considerato come fondi propri complementari: per il periodo della sua durata o fino al momento della prima data di chiamata, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019 come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
- b. se è considerato come fondi propri di base supplementari: fino al momento della prima data di chiamata come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
- c. se non è più computabile secondo il capoverso 1 lettere a e b: fino a un anno prima della scadenza della durata come fondi per adempiere le esigenze secondo agli articoli 132–133.

Art. 148c Fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca

¹ Dall'entrata in vigore della modifica del l'esigenza di cui all'articolo 129 ammonta al 10,75 per cento delle RWA e al 3 per cento del «leverage ratio». I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino al 2,625 per cento delle RWA e allo 0,73 per cento del «leverage ratio».

² Dal 1° gennaio 2017 l'esigenza di cui all'articolo 129 ammonta al 12,86 per cento delle RWA e al 4 per cento del «leverage ratio». I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino al 3 per cento delle RWA e allo 0,93 per cento del «leverage ratio».

³ Dal 1° gennaio 2018 deve essere adempiuta l'esigenza di base di cui all'articolo 129, a cui va aggiunto un terzo ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l'esposizione totale. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino al 3,4 per cento delle RWA e all'1,2 per cento del «leverage ratio».

⁴ Dal 1° gennaio 2019 deve essere adempiuti l'esigenza di base di cui all'articolo 129, a cui vanno aggiunti due terzi ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l'esposizione totale. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino al 3,9 per cento delle RWA e all'1,35 per cento del «leverage ratio».

Art. 148d Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

¹ Dall'entrata in vigore della modifica del l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta al 3,5 per cento delle RWA e allo 0,98 per cento del «leverage ratio».

² Dal 1° gennaio 2017 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta al 5,84 per cento delle RWA e all'1,82 per cento del «leverage ratio», a cui va aggiunto un quarto ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l'esposizione totale.

³ Dal 1° gennaio 2018 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta all'8,18 per cento delle RWA e al 2,86 per cento del «leverage ratio», a cui va aggiunta la metà ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l'esposizione totale.

⁴ Dal 1° gennaio 2019 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta al 10,52 per cento delle RWA e al 3,68 per cento del «leverage ratio», a cui vanno aggiunti i tre quarti ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l'esposizione totale.

⁵ È fatta salva la riduzione delle esigenze di cui ai capoversi 1–4 in virtù di uno sconto secondo l'articolo 133.

Art. 148e «Bail-in bond» emessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica del

Ai fini dell'adempimento delle esigenze secondo l'articolo 132 la FINMA può far computare i «bail-in bond» emessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica del ... dalle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 124a che non soddisfano unicamente la condizione prevista all'articolo 126a capoverso 1 lettere b e c.

Art. 148f Cuscinetto anticiclico esteso

Il cuscinetto anticiclico esteso, calcolato in base alle posizioni ponderate, può ammontare al massimo a:

- a. lo 0,625 per cento a partire dall'entrata in vigore della modifica del
- b. l'1,25 per cento a partire dal 1° gennaio 2017;
- c. l'1,875 per cento dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 8 e 9 secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 10.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...

Indaagine

Allegato 8
(art. 43 cpv. 1)

Fondi propri minimi, cuscinetto di fondi propri e quota complessiva di fondi propri

(in % delle posizioni ponderate in funzione del rischio)

Categoria secondo l'allegato 3 OBCR⁵	1 e 2	3	4	5
Fondi propri minimi	8,0 %			
– di cui CET1	4,5 %			
– di cui AT1 o superiore	1,5 %			
– di cui T2 o superiore	2,0 %			
Cuscinetto di fondi propri	4,8 %	4,0 %	3,2 %	2,5 %
– di cui CET1	3,7 %	3,3 %	2,9 %	2,5 %
– di cui AT1 o superiore	0,5 %	0,3 %	0,1 %	-
– di cui T2 o superiore	0,6 %	0,4 %	0,2 %	-
Quota complessiva di fondi propri	12,8 %	12,0 %	11,2 %	10,5 %

⁵ RS 952.02

Supplementi

1 Supplementi per la quota di mercato

1.1 In caso di una quota di mercato inferiore al 27 per cento

Bucket	Quota di mercato	Supplemento LR	Supplemento RWA
M1	< 12 %	0 %	0 %
M2	< 17 %	0,125 %	0,36 %
M3	< 22 %	0,25 %	0,72 %
M4	< 27 %	0,50 %	1,44 %

1.2 In caso di una quota di mercato pari o superiore al 27 per cento

Per ogni maggiorazione di 5 punti percentuali l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,25 punti percentuali e quella per le RWA di 0,72 punti percentuali.

2 Supplementi per l'esposizione totale

2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1250 miliardi di franchi

Bucket	Esposizione totale	Supplemento LR	Supplemento RWA
G1	< 650 mia. CHF	0 %	0 %
G2	< 850 mia. CHF	0,125 %	0,36 %
G3	< 1050 mia. CHF	0,25 %	0,72 %
G4	< 1250 mia. CHF	0,50 %	1,44 %

2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1250 miliardi di franchi

Per ogni maggiorazione di 200 miliardi l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,25 punti percentuali e quella per le RWA di 0,72 punti percentuali.

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 30 aprile 2014⁶ sulle banche

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Sono distinte in categorie di cui all'allegato 3 dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in base ai seguenti criteri:

- a. totale di bilancio;
- b. patrimoni gestiti;
- c. depositi privilegiati;
- d. fondi propri minimi.

³ Una banca rientra nella categoria di cui soddisfa almeno tre di questi criteri.

Art. 60 cpv. 3

³ Il piano svizzero d'emergenza deve essere attuato dalle banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale secondo l'articolo 124a OFoP⁷ entro tre anni dalla constatazione della loro rilevanza sistemica da parte della BNS. In casi motivati la FINMA può prorogare tale termine.

Art. 61 cpv. 2

² La capacità globale di liquidazione fa parte della verifica del piano svizzero d'emergenza se è determinante per la sua attuazione.

Art. 63 cpv. 2 lett. a

² Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LBCR⁸:

- a. se i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio; o

⁶ RS 952.02

⁷ RS 952.03

⁸ RS 952.0

Art. 65 Sconti sui fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

(art. 10 cpv. 3 LBCR)

¹ La FINMA concede sconti sui fondi supplementari secondo gli articoli 132 e 133 OFoP⁹ in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabilità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero mediante le misure di cui all'articolo 66. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applicazione delle misure in Svizzera e all'estero.

² Ciò non si applica per il rispetto delle esigenze secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR¹⁰.

Art. 69 cpv. 3

³ Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 124a OFoP¹¹ devono attuare le misure del piano svizzero d'emergenza secondo l'articolo 60 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2019.

Allegato dopo l'allegato 2

Allegato 3
(art. 2 cpv. 2 e 3)

Categorizzazione delle banche

Categoria	Criteri (in mia. di fr.)	
1	Totale di bilancio	≥ 250
	Patrimoni gestiti	≥ 1000
	Depositi privilegiati	≥ 30
	Fondi propri minimi	≥ 20
2	Totale di bilancio	≥ 100
	Patrimoni gestiti	≥ 500
	Depositi privilegiati	≥ 20
	Fondi propri minimi	≥ 2
3	Totale di bilancio	≥ 15
	Patrimoni gestiti	≥ 20
	Depositi privilegiati	≥ 0,5

⁹ RS 952.03

¹⁰ RS 952.0

¹¹ RS 952.03

Categoria	Criteri (in mia. di fr.)		
	Fondi propri minimi	\geq	0,25
4	Totale di bilancio	\geq	1
	Patrimoni gestiti	\geq	2
	Depositi privilegiati	\geq	0,1
	Fondi propri minimi	\geq	0,05
5	Totale di bilancio	$<$	1
	Patrimoni gestiti	$<$	2
	Depositi privilegiati	$<$	0,1
	Fondi propri minimi	$<$	0,05

2. Ordinanza del 25 novembre 2015¹² sull'infrastruttura finanziaria

Art. 48 cpv. 1

¹ La controparte centrale deve coprire con fondi propri pari all'8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l'articolo 42 OFoP¹³. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all'articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell'OFoP.

Art. 56 cpv. 1

¹ Il depositario centrale deve coprire con fondi propri pari all'8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l'articolo 42 OFoP¹⁴. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all'articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell'OFoP.

¹² RS ...

¹³ RS 952.03

¹⁴ RS 952.03